



Il trasporto scolastico gratuito spetta **solo agli alunni con disabilità con il riconoscimento di cui all'art. 3, comma 3, della l.n. 104/92** ?

~~No.~~ La normativa nazionale non indica una espressa limitazione in tal senso.

L'art. 28 della legge 118/1971 prevede che ai mutilati ed invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale (così come la scuola secondaria di secondo grado o l'università) viene assicurato il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa.

L'art. 3 del d.lgs. n. 66/2017 pone l'organizzazione di tale servizio in capo ai Comuni o alla Regione (che a sua volta può delegare le Città Metropolitane) che devono assicurare i **"servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica"** al fine di garantire **"l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata"**.